

haveva, & per ventura più che lui non haveva. Fu fatto perciò questo capitolo, che dopo che il patrone della Nave ha persa la sua Nave, non è tenuto di dare Navilio, nè vettovaglia alli marinari per ritornare in terra di Christiani, poi che non ne ha per lui.

S P I E G A Z I O N E.

E Ssendo, o viaggiando in terra d'Infedeli una Nave, e per cattivo tempo, o forza di nemici si perda, non è tenuto il Padrone di dare a' Marinari, salario, nè Nave, nè vettovaglia per tornare in Paese di Cristiani. Eccetto se fosse in luogo dove avesse tutto il suo nolo, perchè allora deve ad essi tutto il loro salario: ma a quel patto, qualunque siasi, che farà il Padrone co' Mercanti, debbono stare ancora i Marinari; a quali però s'egli dee il salario per altri antecedenti viaggi, è tenuto sempre a pagarlo, come nel capitolo di sopra si è detto.

Casi perche il patrone debba domandare li compagni per lo noleggiare. Cap. 226.

SE Patrone di Nave o Navilio noleggerà la sua Nave per andare in terra d'infideli, o in loco pericoloso, se lui fusse in loco dove ci fussino compagni, lui li debbe domandare inanzi che fermi il viaggio, & se lui ne dimanderà, o li compagni voranno, lui può noleggiare, che compagno alcuno non può contrastare: & se lui noleggerà che non ne dimandi gli compagni, gli possono contrastare, & possono incantare con lui, percioche non li haverà dimandati, & se dimandati li avesse, li compagni non potriano incantare infino che fusse ritornato del viaggio, & se gli compagni incanteranno con il patron della Nave o Navilio, che noleggiato haverà senza loro licentia, & lui uscirà della Nave o del Navilio per incanto, o per qual si vuole conto, & li compagni ritegneranno la Nave, o Navilio, quella Nave o Navilio debba seguir quel viaggio a quel mercante che noleggiato l' haverà per quel prezzo o nolo, che il mercante havea accordato con quello, che